



# Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



## Ordinanza n° 49 del 19.10.2010 - Manutenzione e Pulizia Fossi e Canali.

### IL SINDACO

RAVVISATA la necessita di provvedere alla pulizia di canali e fossi siti nel territorio del comune di Montalto Uffugo, al fine di mantenerli puliti da vegetazione erbacea ed arborea, da materiali e depositi di qualsiasi genere;

CONSIDERATO che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di precipitazioni meteoriche;

VALUTATO lo stato di totale o parziale abbandono in cui si trovano molti canali posti nel territorio comunale, che non garantiscono lo smaltimento delle acque piovane secondo la preesistente rete di regimazione dei flussi di scolo, con consistente aumento dei rischi:

- di esondazione dei corsi d'acqua;
- di frane, smottamenti ed altre situazioni di dissesto;
- delle condizioni igienico-sanitarie degli alvei dei corsi d'acqua;

CONSIDERATO che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo dai detriti depositati ed il taglio della vegetazione erbacea ed arborea cresciuta spontaneamente all'interno dell'alveo e sulle rive;

VISTO l'art. 140 del Regio Decreto 08 maggio 1904, n. 368, il quale individua le competenze attribuite ai privati possessori dei fondi, che così recita:

*"- tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;*

*- aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;*

*- estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;*

*- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade".*

VISTO l'art. 64 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, il quale prevede, inoltre, "I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei **proprietari**";

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

VISTI gli artt. 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30/04/1992 n. 285, inerenti la manutenzione delle ripe, la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi alle sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali;

RITENUTO indispensabile, per limitare i danni di carattere idrogeologico, igienico-sanitario e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l'intera rete idrica e di scarico delle acque piovane esistente sul territorio comunale **venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza**, al fine di evitare fenomeni di dissesto, allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacoli al libero deflusso delle acque;

VISTO la delibera di giunta Regionale n. 261 del 25.03.2010 con la quale è stato approvato il "Disciplinare verifiche tecniche in materia di Protezione Civile";

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, inerente le disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria;

VISTO il Piano comunale di Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### ORDINA

A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, possessori, ecc. dei fondi, a tutti i proprietari, Enti Pubblici e privati, gestori ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua dei canali d'irrigazione,

canali adduttori, canali di regimentazione acque piovane ed altri fossi e corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale, ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere entro **30 giorni** dalla emanazione della presente ordinanza:

1. Alla pulizia dei canali e dei fossi presenti nel territorio comunale, mediante taglio della vegetazione erbacea ed arborea, asportazione dei materiali e depositi di qualsiasi genere, al fine di garantire e/o ripristinare il normale deflusso delle acque;

2. Al ripristino ed alla realizzazione di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche rilasciate dai terreni, di propria competenza, in relazione al verificarsi di precipitazioni meteoriche;

Altresì, tutte le volte che si rende necessario, di provvedere:

a) alla rimozione dall'alveo del corso d'acqua, di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;

b) al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;

c) alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive ed alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

Di incaricare il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza;

Manda agli Uffici Comunali di Protezione Civile e LL.PP. di Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione di dare esecuzione alla presente ordinanza ed al Segretario Generale del Comune per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

#### AVVERTE

Che tutti i rifiuti vegetali e non, derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

Che è assolutamente VIETATO:

- Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti;

- Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua;

Che in caso di inottemperanza della presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

Che l'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 287/2000, art. 7 bis e s.m. (da € 25 ad € 500), dal Codice della Strada (da € 148 ad € 594) o da altre disposizioni di legge;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120, decorrenti dalla notificazione o dalla pubblicazione della presente.

#### DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Montalto Uffugo;

Che, inoltre, il presente provvedimento venga comunicato:

- al Comando Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo;
- al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Montalto Uffugo;
- all'Ufficio Tecnico di Manutenzione e LL.PP. - Sede;
- al Comandante del Corpo di Polizia Municipale - Sede;
- al Comandante Corpo della Polizia Provinciale di Cosenza;
- al Consorzio di Bonifica di Cosenza;
- e.p.c. - alla Prefettura di Cosenza.

Dalla Residenza Municipale, lì **19.10.2010**

Il Responsabile  
Arch. Giuseppe Chiappetta

IL SINDACO  
Avv. Ugo Gravina